



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri

-dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore

- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere

- dott. Antonino Zappala' Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento n.552/2022 R.G., vertente

TRA

Parte_1, nato il 30/11/1968 a MESSINA (ME), C.F.
C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv.
BURRASCANO SALVATORE

appellante

CONTRO

Controparte_1 con sede in Messina, via Comunale S.
Michele, partita I.V.A. *P.IVA_1*, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, Dott. *CP_2*, rappresentata e
difesa, dall'avv. *Parte_2*

appellati

Ogg: appello a sentenza n. 1110/2022 emessa il 17/06/2022, dal
Tribunale di Messina, non notificata

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto depositato il 25.7.22 *Parte_1* proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina -definendo il giudizio di opposizione promosso dal medesimo *Pt_1* avverso il D.I. n. 629/2016, del 26.4.2016, notificato il 19.5.2016, con il quale gli veniva ingiunto ad istanza di *Controparte_1* il pagamento della somma di € 13.650,23 a titolo di canoni relativi alla gestione dell'azienda, oggetto di affitto, restituzione canoni di locazione relativi ai locali e restituzione somme relative ai consumi delle utenze rimaste intestate alla ditta concedente- rigettava tale opposizione condannando il *Pt_1* alle spese.

Si costituiva *CP_1* chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza; chiedeva, che, ove l'appello fosse ritenuto procedibile, venisse accertato che la controversia apparteneva alla competenza arbitrale e in via subordinata che non le era imputabile la risoluzione del contratto e che nulla spettava a parte appellante a titolo di indennità di avviamento.

All'udienza del 27.3.25 previa discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.

* * *

Giudizio di primo grado

Tra le parti è intercorso un contratto di affitto di azienda stipulato con scrittura dell'1.11.1993, nel quale era previsto che la *CP_1* [...] concedeva in affitto al *Pt_1* l'esercizio commerciale di girarrosto di cui era titolare, con il pagamento mensile della



somma di £ 4.000.000 oltre iva -quale canone di gestione- ed inoltre il rimborso delle spese per la locazione dell'immobile nel quale l'attività veniva esercitata, ossia i canoni corrisposti dalla

CP_1 ai proprietari del detto immobile, e delle bollette per le varie utenze, che rimanevano intestate alla medesima *CP_1*.

La locatrice, assumendo il mancato pagamento di spettanze -nascenti dal contratto- in ragione di € 13.650,23 (iva compresa) otteneva il D.I. n. 619/16, che veniva notificato al *Pt_1* in data 19.5.2016.

Quest'ultimo con citazione notificata il 17.6.2016 proponeva opposizione, in primo luogo eccependo il difetto di competenza del Tribunale per effetto della clausola compromissoria stipulata in contratto; in via riconvenzionale deduceva l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e chiedeva il risarcimento dei danni ed il pagamento dell'indennità di avviamento. Rappresentava in proposito, che accertamenti compiuti dal *Controparte_3* avevano rilevata la presenza-sotto l'impalcato di copertura del torrente Zaera- di una rilevante quantità di fumi, provenienti dall'attività gestita dal *Pt_1* e che per tale motivo gli era stata ordinata la riconduzione nei limiti di legge di tali emissioni o, in alternativa, la chiusura dell'esercizio. Poiché *CP_1* non aveva provveduto a tanto il Comune aveva revocato il certificato di conformità ed agibilità della bottega.

Il Tribunale con la sentenza oggetto di impugnazione riteneva la tardività dell'opposizione, perché effettuata con citazione invece



che con ricorso ed iscritta a ruolo dopo il decorso del termine di gg. 40 per la relativa proposizione.

Giudizio di appello

Con il proposto appello il **Pt_1** non si duole della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ma del mancato esame delle domande riconvenzionali -non coperte dal giudicato formatosi sul D.I.- domande che il Tribunale ha ritenuto assorbite.

Ripropone, quindi, la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, il risarcimento dei danni e la condanna di **CP_1** al pagamento dell'indennità di avviamento, senza riproporre invece l'eccezione di incompetenza del giudice adito.

CP_1 invece, avendo aderito in primo grado a tale eccezione e chiesto che, ove l'opposizione non fosse ritenuta tardiva, la controversia venisse rimessa in arbitri, ha riproposto l'eccezione.

Considerazioni della Corte

La clausola contrattuale di arbitrato (art. 12) espressamente prevede: *“Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno decise da un arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio di Messina. L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedura ed il suo giudizio sarà inappellabile”*.

Stante il tenore di essa, deve ritenersi che il previsto arbitrato sia irrituale, ragion per cui si può affermare che l'eccezione di



compromesso non integra un'eccezione di natura processuale, che richiederebbe di verificare se l'appellato avesse interesse a proporla in primo grado (stante la posizione di attore sostanziale), ma di una questione di merito, che -come tale- non trova alcuna preclusione.

Più specificamente in materia vale il seguente principio: *“A differenza dell'arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del Giudice ordinario, con la conseguenza che l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e dà luogo ad una questione di competenza idonea a giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'applicazione dell'[articolo 50 del cpc](#), il deferimento della controversia agli arbitri irrituali si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, con la conseguenza che la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria ed avente a oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale.* Cassazione civile sez. I, 05/08/2024, n.22086

Dunque, potendo CP_1 sollevare in questa sede la questione, che già aveva trovato posto nel giudizio di primo, nel quale aveva sostanzialmente aderito all'eccezione di compromesso, chiedendo che l'intera controversia (ove



l'opposizione non fosse tardiva) fosse rimessa agli arbitri, essa diventa dirimente.

Infatti, per effetto di tale clausola le parti hanno rinunciato alla giurisdizione statale, rimettendosi al giudizio privato e la Corte non può che prenderne atto.

All'esito, quindi, in riforma della sentenza di primo grado deve dichiararsi che in merito alle domande riconvenzionali, su cui il Tribunale ha ommesso di pronunciare, vi è l'incompetenza del Giudice ordinario in favore della competenza arbitrale.

Le spese del grado seguono a soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicando i medi dello scaglione di valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25.7.2022 da *Parte_1* avverso la sentenza n. 1110/22, emessa dal Tribunale di Messina il 17.6.22 non notificata nel giudizio di opposizione al D.I. n. 629/2016, emesso ad istanza di *CP_1*

[...] così provvede:

- in parziale riforma della sentenza di I grado: dichiara il proprio difetto di competenza sulle domande riconvenzionali di *Pt_1*

[...] , per effetto di clausola arbitrale;

-condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di gravame, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.



--dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione -nei confronti dell'appellante- dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Messina 27.3.2025

Il Presidente estensore
dott. Vincenza Randazzo

Arbitrato in Italia